

**CONTRATTO di SPONSORIZZAZIONE**  
(di seguito "Contratto")

Tra

**C.A.V. Circolo Astrofili Veronesi "A.Cagnoli"**, con sede legale in 37129 Verona, Lungadige Porta Vittoria n. 9 C.F. n. 93103000233 e P.IVA n. 04290520230, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, Natalino Fiorio, nella sua qualità di Presidente, munito degli occorrenti poteri (di seguito, "Sponsee")

e

**ATV S.r.l.**, con sede legale in 37133 Verona, Lungadige Galtarossa n. 5, capitale sociale di Euro 15.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Verona, tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona, R.E.A. n. VR - 353279, C.F. e P. IVA n. 03644010237, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Massimo Bettarello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito degli occorrenti poteri (di seguito, "Sponsor")

(denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente e indistintamente "Parte").

**PREMESSE**

- A. lo Sponsee si occupa di divulgazione astronomica;
- B. lo Sponsor gestisce il trasporto pubblico urbano del Comune di Verona, extraurbano della Provincia di Verona ed urbano del Comune di Legnago;
- C. lo Sponsor è interessato a instaurare con lo Sponsee un rapporto finalizzato alla sponsorizzazione del proprio marchio;
- D. con il presente Contratto le Parti intendono pertanto disciplinare modalità, termini e condizioni del suddetto rapporto di sponsorizzazione.

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**le Parti convengono e stipulano quanto segue.**

**Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI**

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del Contratto e quelle dei documenti al medesimo allegati prevarrà il Contratto.
- 1.3 In caso di discordanza o contrasto fra le disposizioni di uno stesso documento, si applicherà l'interpretazione che risulti essere più favorevole allo Sponsor.

**Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

- 2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, lo Sponsee si impegna ad utilizzare, nel rispetto delle condizioni ivi previste, il marchio dello Sponsor, per realizzare le iniziative promo-pubblicitarie descritte nel documento allegato al presente Contratto sotto la voce "Allegato A - Iniziative".

**Art. 3 - OBBLIGHI PARTICOLARI DELLO SPONSEE**

- 3.1 Fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dal Contratto, lo Sponsee in relazione alle iniziative promo-pubblicitarie, si impegna ad adempiere le seguenti obbligazioni:
  - a) mettere a disposizione dello Sponsor gli spazi pubblicitari e i benefit descritti nell'Allegato A per il valore ivi indicato;
  - b) svolgere le prestazioni oggetto del Contratto con la diligenza dovuta;

- c) partecipare, su richiesta dello Sponsor, ad incontri relativi all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- d) comunicare tempestivamente allo Sponsor l'eventuale verificarsi di circostanze non prevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto che possano determinare modifiche sostanziali nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 4 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

- 4.1 Le Parti convengono che il corrispettivo che lo Sponsor dovrà riconoscere allo Sponsee è stabilito nell'Allegato A.
- 4.2 Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da considerarsi al netto dell'IVA.
- 4.3 Tutte le fatture emesse dallo Sponsee con addebito dell'IVA nei confronti dello Sponsor sono sottoposte al regime della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148 del 16.10.2017. Pertanto, l'IVA esposta in fattura (che dovrà riportare l'apposita annotazione "scissione dei pagamenti" prevista dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e successive modifiche e integrazioni) non sarà corrisposta allo Sponsee ma versata all'Erario direttamente dallo Sponsor. La pec dello Sponsor e il codice destinatario per la fatturazione elettronica sono i seguenti: [protocollo.atv@pec.it](mailto:protocollo.atv@pec.it) e il codice destinatario A4707H7
- 4.4 Il corrispettivo verrà liquidato allo Sponsee secondo le modalità stabilite nell'Allegato A previa emissione di regolare fattura.

#### **Art. 5 - DURATA**

- 5.1 Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla consegna del defibrillatore all'Osservatorio Astronomico del Monte Baldo e delle attività correlate. Alla scadenza il presente Contratto si intenderà cessato automaticamente senza onere di comunicazione alcuna dello Sponsor.

#### **Art. 6 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

- 6.1 Non saranno addebitabili alle Parti gli inadempimenti e/o i ritardi dovuti a cause di forza maggiore e/o caso fortuito.
- 6.2 Le cause di forza maggiore e/o caso fortuito dovranno essere comunicate per iscritto, con assoluta tempestività e comunque entro il 7° (settimo) giorno dal verificarsi dell'evento, dalla Parte colpita all'altra Parte.

#### **Art. 7 - RISERVATEZZA**

- 7.1 Senza preventiva autorizzazione scritta dello Sponsor, è fatto divieto allo Sponsee di divulgare, pubblicare o comunicare in alcun modo e con qualunque mezzo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le informazioni, dati, notizie e/o documenti (di seguito, le "Informazioni") di cui venga in possesso e/o a conoscenza a seguito o per effetto dell'esecuzione del Contratto, nella misura in cui le Informazioni non siano necessarie ai fini dell'esecuzione del Contratto stesso. È fatto altresì divieto allo Sponsee di utilizzare, sfruttare e/o disporre delle Informazioni per scopi diversi da quelli disciplinati dal Contratto.
- 7.2 Lo Sponsee si impegna a porre in essere tutte le misure idonee ad impedire la comunicazione e/o diffusione a terzi delle Informazioni se non espressamente autorizzata per iscritto, laddove tale comunicazione e/o diffusione non sia necessaria ai fini dell'esecuzione del Contratto, restando inteso

che, in caso di divulgazione non autorizzata, sarà a carico dello Sponsee l'onere di provare di aver adottato le suddette misure.

- 7.3 Detti obblighi di riservatezza non si applicano con riferimento alle Informazioni che al momento della sottoscrizione del Contratto siano di pubblico dominio o che lo divengano successivamente per fatto non imputabile allo Sponsee o che lo Sponsee sia tenuto a comunicare in forza di disposizioni di legge o di atti, provvedimenti o disposizioni dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
- 7.4 Lo Sponsee si impegna inoltre a far sì che gli obblighi di riservatezza previsti a suo carico vengano rispettati anche dai propri dipendenti, soci, amministratori, fornitori, agenti, collaboratori e ausiliari.

#### **Art. 8 - CLAUSOLA DI TRASPARENZA**

8.1 Le Parti espressamente e irrevocabilmente dichiarano:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e, comunque, volti a facilitare la conclusione del Contratto.

8.2 Le Parti si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o gestione del Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

#### **Art. 9 - MODELLO 231 E POLITICA ANTICORRUZIONE**

9.1 Lo Sponsee dichiara:

- a) di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/01 ("**Decreto 231**"), del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 ("**Modello 231**"), del Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM ("**Codice Etico**"), della Politica Anticorruzione FNM ("**Politica**") adottati dallo Sponsor così come pubblicati all'indirizzo internet <http://www.atv.verona.it>;
- b) di aver compreso il contenuto del Modello 231, del Codice Etico e della Politica;
- c) di impegnarsi, anche per conto dei dipendenti, soci, amministratori, fornitori, agenti, consulenti collaboratori e ausiliari propri e delle proprie società controllate, partecipate e/o collegate, a non porre in essere alcuna condotta che violi il contenuto del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica;
- d) di essere a conoscenza che il Decreto 231, il Modello 231, il Codice Etico e la Politica nonché le leggi e i regolamenti anticorruzione dei Paesi in cui lo Sponsor e le società controllate svolgono o potranno eventualmente svolgere le loro attività proibiscono il compimento di qualsivoglia tipo e forma di atto corruttivo; in particolare, di impegnarsi a non compiere alcun atto corruttivo direttamente o indirettamente utilizzando pagamenti o "cose di valore" così come definiti nella Politica;
- e) di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e di non aver mai proposto, promesso o consegnato direttamente o indirettamente "cose di valore" - così come definite nella Politica;
- f) di non essere mai stato condannato in procedimenti penali concernenti i reati contemplati nel Decreto 231 e di non avere procedimenti giudiziari in corso impegnandosi altresì ad informare senza indugio lo Sponsor di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica), in qualità di indagati o imputati in procedimenti inerenti il Decreto 231;

- g) di non aver mai riportato condanne per la violazione di norme contro la corruzione e di non avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresì ad informare senza indugio lo Sponsor di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica) in qualità di indagati o imputati in procedimenti penali concernenti reati di corruzione;
- h) di impegnarsi a comunicare immediatamente al seguente indirizzo email: odv@atv.verona.it qualunque fatto di cui dovesse venire a conoscenza, posto in essere in violazione del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica, obbligandosi a fornire qualsivoglia informazione e documentazione richiesta dallo Sponsor;
- i) di impegnarsi ad inserire nei contratti con i propri sub-contraenti specifiche clausole attraverso le quali i sub-contraenti dichiarano di aver preso visione e conoscere il Modello 231, il Codice Etico e la Politica e di obbligarsi al rispetto degli stessi;
- j) di prendere atto che qualsivoglia violazione del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica è considerata quale inadempimento degli obblighi contrattuali e che pertanto potrà comportare la risoluzione del Contratto ex art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Inoltre si impegna a manlevare lo Sponsor da qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante, conseguente o comunque connessa a tale violazione.

#### **Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

10.1 Qualora i dati dello Sponsee oggetto di trattamento da parte dello Sponsor dovessero rientrare nell'ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, lo Sponsor informa lo Sponsee che i dati personali di quest'ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell'informativa ex articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679, che viene consegnata allo Sponsee al momento della sottoscrizione del presente Contratto.

Ove necessario, ATV SRL provvederà alla designazione dello Sponsee quale Responsabile del trattamento dei dati relativamente al trattamento dei dati derivanti dall'attività disciplinata dal presente incarico.

Nel caso in cui per l'esecuzione del presente contratto sia necessario l'utilizzo di tecnologia, lo Sponsee dichiara sin d'ora che lo strumento tecnologico utilizzato/fornito rispetta la normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg UE 649/2016 e Codice Privacy e ss.m.i.) e si impegna a fornire ad ATV srl - su richiesta - eventuali documenti a comprova delle misure tecniche-organizzative adottate e del rispetto dei principi di privacy by design e by default.

#### **Art. 11 - COMUNICAZIONI E RESPONSABILI DEL CONTRATTO**

11.1 Fatto salvo quanto previsto infra per le comunicazioni operative, ogni comunicazione inerente e/o conseguente al Contratto dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata ("P.E.C.") utilizzando i seguenti indirizzi:

a) quanto a **C.A.V. Circolo Astrofili Veronesi "A. Cagnoli"**

Lungadige Porta Vittoria n. 9

37129 VERONA VR

Alla c.a. Presidente Natalino Fiorio

b) quanto a **ATV S.r.l.**:

Lungadige Galtarossa n. 5 – 37133 Verona VR

*all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Bettarello*

P.E.C.: protocollo.atv@pec.it

11.2 Tutte le comunicazioni operative relative all'esecuzione del Contratto, potranno essere trasmesse utilizzando i seguenti indirizzi:

a) quanto a **C.A.V. Circolo Astrofili Veronesi "A. Cagnoli"**

Lungadige Porta Vittoria n. 9

37129 VERONA VR

Alla c.a. Presidente Natalino Fiorio

Email: info@astrofiliveronesi.it

b) quanto a **ATV S.r.l.**:

*all'attenzione Responsabile del contratto Dr. Gianluca Marastoni (Responsabile Comunicazione)*

email: gianluca.marastoni@atv.verona.it

c.c.

Responsabile Segreteria Aziendale Anna Maria Canali

email: annamaria.canali@atv.verona.it

11.3 Eventuali cambiamenti di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicati all'altra Parte con le medesime modalità di cui al comma primo del presente articolo e diverranno efficaci dal momento in cui l'altra Parte li conoscerà.

## **Art. 12 - MISCELLANEA**

12.1 Lo Sponsee garantisce l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, soci, amministratori, fornitori, agenti, collaboratori e ausiliari degli obblighi di cui al presente Contratto, assumendosi ogni rischio e responsabilità al riguardo.

12.2 Le Parti dichiarano che quanto previsto dal Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative intercorse tra di esse. Il Contratto sostituisce ogni precedente accordo scritto o orale tra le Parti stesse in relazione allo stesso oggetto.

12.3 Le Parti danno atto che il Contratto non fa riferimento a condizioni generali di contratto, non è stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari ed è stato negoziato direttamente dalle Parti medesime. Pertanto, in relazione ad esso non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

12.4 Le rubriche degli articoli del Contratto sono inseriti al solo fine di facilitarne la lettura. Esse non dovranno essere utilizzate a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali stesse.

12.5 Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 1419 del codice civile, l'eventuale nullità, invalidità od inefficacia di uno o più articoli del Contratto non comporterà la nullità, l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto o di ogni altro articolo. Le Parti si impegnano, sin d'ora, a sostituire in buona fede la previsione invalida o inefficace con una disposizione che abbia un effetto il più possibile equivalente a quello dell'articolo invalido o inefficace da sostituire.

- 12.6 Qualunque modifica al Contratto non può aver luogo e non potrà essere provata se non mediante atto sottoscritto dalle Parti.
- 12.7 La tolleranza di una Parte di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni contenute nel Contratto non potrà costituire o essere interpretata come rinuncia ai propri diritti o tolleranza a successive dilazioni commesse dalla Parte medesima.
- 12.8 Tutte le controversie derivanti o comunque connesse al Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Verona, con esclusione di ogni altro Foro concorrente e/o alternativo.
- 12.9 Il Contratto è regolato dalla legge italiana e per quanto non previsto dal presente Contratto le Parti fanno espresso rinvio al codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, 6 Giugno 2024

Per C.A.V. Circolo Astrofili Veronesi "A.Cagnoli"

Il Presidente

Natalino Fiorio

Per ATV S.r.l.

Il Presidente

Massimo Bettarello

CIRCOLO ASTROFILI VERONESI  
"Antonio Cagnoli"  
c/o Museo Civico di Storia Naturale  
Lung. Porto Vittoria, 9 - 37129 Verona  
Codice Fiscale.: 93103000233  
P. IVA: 04290520230